



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

# **Convenzioni di collaborazione con associazioni mantello del mondo del lavoro secondo l'art. 68<sup>sexies</sup> LAI**

## **Piano concettuale**

Settembre 2022

# Indice

<b>1. Scopo e utilità delle convenzioni di collaborazione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Condizioni quadro .....</b>	<b>3</b>
2.1 Basi giuridiche .....	3
2.2 Partner contrattuali di una convenzione di collaborazione .....	3
2.3 Ruolo dei partner contrattuali .....	3
2.4 Partecipazione ai provvedimenti .....	4
2.5 Contenuto di una convenzione di collaborazione .....	4
2.6 Provvedimenti nel quadro di una convenzione di collaborazione .....	4
2.7 Contributi finanziari.....	4
2.8 Limitazione temporale .....	4
2.9 Analisi degli effetti .....	4
2.10 Comunicazione e informazione del pubblico .....	5
<b>3. Presentazione e approvazione delle richieste.....</b>	<b>5</b>
3.1 Presentazione della richiesta di sostegno di provvedimenti .....	5
3.2 Approvazione delle misure .....	5
<b>4. Conclusione di contratti e della convenzione di collaborazione.....</b>	<b>5</b>
4.1 Conclusione di contratti specifici per provvedimenti .....	5
4.2 Conclusione di una convenzione di collaborazione .....	5
<b>5. Accompagnamento dell'attuazione .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Informazioni e presentazione delle richieste .....</b>	<b>6</b>

## 1. Scopo e utilità delle convenzioni di collaborazione

L'art. 68<sup>sexies</sup> della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), entrato in vigore il 1° gennaio 2022 nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, prevede la possibilità di concludere convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l'integrazione professionale delle persone con danni alla salute nel mercato del lavoro primario.

Nel quadro delle convenzioni di collaborazione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può concedere aiuti finanziari per sostenere l'attuazione di provvedimenti di interesse reciproco dell'assicurazione invalidità (AI) nonché delle associazioni mantello del mondo del lavoro e dei loro membri. È così possibile creare condizioni quadro favorevoli per l'integrazione professionale e attuare provvedimenti concreti, adattati ai bisogni dei settori e ai contesti regionali.

## 2. Condizioni quadro

### 2.1 Basi giuridiche

Si applicano le basi giuridiche seguenti:

- [legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità \(LAI; RS 831.20\), in particolare l'articolo 68<sup>sexies</sup> LAI;](#)
- [ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità \(OAI; RS 831.201\), in particolare gli articoli 98<sup>ter</sup> e 98<sup>quater</sup> OAI;](#)
- [legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità \(Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1\);](#)
- [legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati \(LPD; RS 235.1\).](#)

### 2.2 Partner contrattuali di una convenzione di collaborazione

Le convenzioni di collaborazione possono essere concluse tra il DFI e le associazioni mantello del mondo del lavoro. L'espressione «associazioni mantello del mondo del lavoro» designa associazioni che rappresentano gli interessi degli ambienti padronali o sindacali a livello trasversale, settoriale o professionale e che assumono un ruolo di coordinamento dei loro membri sul piano nazionale o di una determinata regione linguistica.

Non è possibile concludere direttamente convenzioni di collaborazione con organizzazioni attive unicamente a livello cantonale o con singole imprese.

### 2.3 Ruolo dei partner contrattuali

Nel quadro della convenzione di collaborazione le associazioni mantello del mondo del lavoro mettono a disposizione dei loro membri, a livello nazionale o di regione linguistica, strumenti atti a promuovere l'integrazione. Le associazioni mantello possono eseguire esse stesse i provvedimenti previsti nella convenzione di collaborazione oppure conferire mandati ai propri membri, ad altre organizzazioni di utilità pubblica o, se necessario dal punto di vista economico o specialistico, a fornitori di prestazioni privati. In tal caso, le associazioni mantello rimangono interamente responsabili per il progetto e garantiscono quindi anche per l'operato delle organizzazioni terze incaricate.

Il DFI sostiene attivamente le associazioni mantello del mondo del lavoro nell'esecuzione di provvedimenti di orientamento pratico e impostati in funzione dei gruppi target a livello nazionale o di regione linguistica. A tal fine può impiegare mezzi dell'AI per concedere alle associazioni mantello aiuti finanziari ai sensi della LSu.

## **2.4 Partecipazione ai provvedimenti**

La convenzione di collaborazione è vincolante soltanto per i partner contrattuali. La partecipazione ai provvedimenti nel quadro della convenzione di collaborazione da parte dei membri delle associazioni mantello del mondo del lavoro avviene su base facoltativa. Questi possono decidere liberamente se ricorrere agli strumenti offerti dalla rispettiva associazione mantello.

## **2.5 Contenuto di una convenzione di collaborazione**

Secondo l'art. 98<sup>quater</sup> OAI, le convenzioni di collaborazione contengono come minimo disposizioni concernenti:

- lo scopo;
- i provvedimenti e il loro finanziamento;
- le modalità di esecuzione e accompagnamento dei provvedimenti nonché l'analisi dei loro effetti;
- la durata, il rinnovo e la disdetta della convenzione.

La convenzione di collaborazione costituisce una convenzione quadro, sulla cui base vengono conclusi contratti specifici per l'esecuzione di provvedimenti concreti.

## **2.6 Provvedimenti nel quadro di una convenzione di collaborazione**

Nel quadro di una convenzione di collaborazione possono essere sostenuti provvedimenti che:

- raggiungono l'obiettivo dell'art. 68<sup>sexies</sup> LAI;
- sono di interesse reciproco dell'AI e delle associazioni mantello del mondo del lavoro;
- sono eseguiti a livello nazionale o di regione linguistica (art. 98<sup>quater</sup> cpv. 2 OAI);
- non derogano alle disposizioni della LAI (art. 98<sup>quater</sup> cpv. 2 OAI);
- contribuiscono a migliorare le condizioni quadro dell'integrazione professionale.

## **2.7 Contributi finanziari**

In caso di partecipazione finanziaria dell'AI ai provvedimenti nel quadro della convenzione di collaborazione, vanno osservate le disposizioni della LSu. L'entità del sostegno finanziario dell'AI è fissata tenendo conto delle possibilità di partecipazione dell'organizzazione mantello (partecipazione finanziaria o in natura).

## **2.8 Limitazione temporale**

Una convenzione di collaborazione viene conclusa per quattro anni. Può essere ricondotta o rinnovata di comune accordo.

## **2.9 Analisi degli effetti**

Ogni convenzione di collaborazione viene analizzata dal punto di vista degli effetti dell'attuazione. Le associazioni mantello del mondo del lavoro devono redigere annualmente un rapporto sui singoli provvedimenti nel quadro della convenzione di collaborazione e, prima della scadenza di quest'ultima, un rapporto finale. I contenuti dei rapporti vengono definiti prima dell'inizio dell'attuazione, d'intesa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le associazioni mantello del mondo del lavoro. Per i provvedimenti particolarmente interessanti per l'AI, l'UFAS può inoltre commissionare una valutazione.

## **2.10 Comunicazione e informazione del pubblico**

Il DFI e le associazioni mantello del mondo del lavoro possono informare il pubblico circa la convenzione di collaborazione, i provvedimenti che ne derivano e i risultati delle valutazioni. Coordinano tra loro la comunicazione, in particolare per quanto riguarda le relazioni con i media.

## **3. Presentazione e approvazione delle richieste**

### **3.1 Presentazione della richiesta di sostegno di provvedimenti**

La richiesta per il sostegno di provvedimenti può essere presentata all'UFAS in qualsiasi momento esclusivamente mediante l'apposito [modulo](#). Per ogni provvedimento deve essere presentata una richiesta separata. Le richieste possono riguardare soltanto provvedimenti concreti. L'elaborazione di un piano concettuale non può essere sostenuta e va assunta dal richiedente.

### **3.2 Approvazione delle misure**

Una volta ricevuta la richiesta, l'UFAS la esamina per conto del DFI dal punto di vista materiale, giuridico e finanziario e la sottopone per consultazione alla Commissione AVS/AI. Gli uffici AI vengono informati. In vista dell'approvazione del provvedimento, i contenuti della richiesta vengono concretizzati e, se del caso, rielaborati in stretto dialogo tra l'UFAS e l'associazione mantello richiedente.

## **4. Conclusione di contratti e della convenzione di collaborazione**

### **4.1 Conclusione di contratti specifici per provvedimenti**

L'attuazione dei provvedimenti, compresa la partecipazione finanziaria delle parti, viene definita in appositi contratti separati secondo la LSu.

I contratti specifici per i provvedimenti possono stabilire che l'associazione mantello del mondo del lavoro affida a organizzazioni terze l'esecuzione dei provvedimenti convenuti contrattualmente. Eventuali subcontratti tra l'associazione mantello del mondo del lavoro e l'organizzazione incaricata devono essere conclusi in forma scritta e presentati per conoscenza all'UFAS.

### **4.2 Conclusione di una convenzione di collaborazione**

Il DFI e un'organizzazione mantello del mercato del lavoro possono concludere una convenzione di collaborazione che funge da accordo-quadro in caso di attuazione di più provvedimenti risp. di più contratti specifici per provvedimenti. La convenzione contiene l'obiettivo e lo scopo della collaborazione, un tetto finanziario per il sostegno dell'AI ai provvedimenti previsti, i punti cardine dei rapporti annuali e finali, la durata e le condizioni per un eventuale prolungamento, rinnovo o disdetta della convenzione. Questi aspetti vengono poi definiti in modo specifico per ogni provvedimento nei contratti specifici (v. 4.1).

## 5. **Accompagnamento dell'attuazione**

Per ogni provvedimento viene costituito un gruppo di accompagnamento, che di regola si compone di rappresentanti di:

- UFAS (presidenza);
- associazione mantello del mondo del lavoro;
- settori coinvolti;
- eventualmente uffici AI;
- eventuali altri partecipanti, se del caso (p. es. organizzazioni terze incaricate dell'attuazione, specialisti in materia di valutazioni).

Il gruppo di accompagnamento dell'attuazione verifica regolarmente il raggiungimento dell'obiettivo e offre sostegno e consulenza nella fase di esecuzione. Inoltre ha il compito di formulare raccomandazioni all'attenzione del DFI, in particolare sui punti seguenti:

- approvazione dei rapporti annuali e del rapporto finale;
- sospensione, disdetta, prolungamento e rinnovo della convenzione di collaborazione;
- comunicazione.

## 6. **Informazioni e presentazione delle richieste**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
Ambito Assicurazione invalidità, Settore Integrazione professionale

Chiara Mombelli, collaboratrice scientifica  
Tel. 058 462 90 93; [chiara.mombelli@bsv.admin.ch](mailto:chiara.mombelli@bsv.admin.ch)

Nathalie Brülhart, collaboratrice scientifica  
Tel. 058 467 87 03; [nathalie.bruehart@bsv.admin.ch](mailto:nathalie.bruehart@bsv.admin.ch)

### **Ulteriori informazioni**

[www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch) > Assicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Informazioni di base & legislazione > Integrazione nel mercato del lavoro: [Integrazione nel mercato del lavoro \(admin.ch\)](#)